SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

05A10288

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2005, n. **229.**

Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.

2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.

3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4865):

Presentato dall'on. Volontè ed altri il 30 marzo 2004.

Assegnato alla XII commissione (Affari Sociali), in sede referente,il 24 maggio 2004 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, l'11, 17 novembre 2004; 8, 16 marzo; 10 maggio; 6, 26 e 27 luglio 2005.

Assegnato nuovamente alla commissione in sede legislativa, il 13 settembre 2005.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 15 e 20 settembre 2005 e approvato il 21 settembre 2005 in un testo unificato con l'atto n. 5020 (CASTELLANI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3603):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanità), in sede deliberante, il 28 settembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla Commissione il 4 ottobre 2005 e approvato l'11 ottobre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Rerpubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

Comma 1

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» è il seguente:

«Art. 165 *(Commissioni mediche ospedaliere).* — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.»

— Il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 è il seguente:

«Art. 2 — 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'art. 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

— Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 concerne: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra».

Note all'art. 3

Comma 1

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 concerne «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati».

Note all'art. 5

Comma 2

Il testo dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» è il seguente:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).* — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11- *bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura»;

c);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

— Il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2 di detta legge n. 468 del 1978 è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). — Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:*

1) *omissis*;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate».

05G0248

LEGGE 4 novembre 2005, n. **230.**

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai princìpi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garan-

tendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera *a)*, numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera *a)*, numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera *a)*, numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera *a)*, numero 1), l'incremento del numero massimo di sog-

getti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera *a)*. Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera *a)*. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione

comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro *status* giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o al-

l'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.

15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera *a)*, costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad

esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università*

e della ricerca

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4735):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (MORATTI) il 23 febbraio 2004.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8 marzo 2004 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 16, 17, 24 e 25 marzo 2004; 7, 8, 13, 27, 29, 30 e 31 luglio 2004; 30 settembre 2004; 2 e 17 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 21 febbraio.

Esaminato in commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2005; 1, 2, 3 e 8 marzo 2005.

Esaminato in aula l'8 marzo 2005 (Deliberato il rinvio in Commissione).

Esaminati, in sede referente, il 9 marzo 2005; 14 aprile 2005; 3, 12, 17, 18, 24, 25, 26 e 31 maggio 2005; 1º giugno 2005.

Relazione scritta annunciata il 1º giugno 2005 (atto n. 4735 - 743 - 772 - 778 - 980 - 1144 - 1280 - 1337 - 1363 - 1751 - 1979 - 2018 - 2087 - 2469 - 2612 - 2667 - 3022 - 3246 - 3277 - 3625 - 3626 - 3747 - 3762 - 3815 - 3899 - 4260 - 4545 - 4633 - 4762 - 4901 - 5762A/R) relatore On. Pepe.

Esaminato in aula il 14 giugno 2005 e approvato il 15 giugno 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3497):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla commissione 7ª il 22, 28 e 29 giugno 2005; 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20 e 26 luglio 2005; 14 e 21 settembre 2005.

Esaminato in aula il 22, 27 e 28 settembre 2005 e approvato con modificazioni, il 29 settembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 4735/B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 3 ottobre 2005 con il parere delle commissioni I, V, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 6, 11, 18, 19 e 20 ottobre 2005.

Esaminato in aula il 24 e approvato il 25 ottobre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, riguardante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti»:

«Art. 1-*ter (Programmazione e valutazione delle università)*. — 1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 6 e 7, nonché dell'art. 3 e dell'art. 4.».

— Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»:

«Art. 5 *(Norme in materia di personale)*. — 1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'art. 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'art. 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 6.

2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e dell'università, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto art. 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater*, 15-*quinquies*, 15-*sexies* e 15-*novies*, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione.

5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'art. 15-*ter*, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di dipartimento.

6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-*bis* e 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo, di seguito definita come attività assistenziale esclusiva, ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. L'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma.

8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che abbia optato per l'attività assistenziale esclusiva.

9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.

10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che ha optato per l'attività assistenziale esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:

a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210 del 1998;

b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attività assistenziale;

c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;

d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché di cui all'art. 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di durata pari o superiore all'anno ed al comma 17 del presente articolo.

11. I professori e i ricercatori universitari che hanno modificato l'opzione ai sensi del comma 10 cessa dall'attività assistenziale ordinaria, salvo la facoltà di optare nuovamente per l'attività assistenziale esclusiva. L'eventuale attività libero professionale non può comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-*nonies*, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto art. 15-*nonies*, comma 2, non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanità e dell'università, sentita la Conferenza Stato-regioni.

12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per l'attività libero professionale extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'art. 3. Sono, altresì, soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne da comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.

14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore

per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.

15. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui all'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. È fatto divieto all'università di assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali.

16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-*ter*, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo, dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 1, comma 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»:

«Art. 17 *(Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali)*. — Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.

Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.

Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.

I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.

In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale.».

Nota all'art. 1, comma 5:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota all'art. 1, comma 2.

Note all'art. 1, comma 6:

— Si riporta il testo dell'art. 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«Art. 51 *(Università e ricerca)*. — 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1º gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione per studente», sono inserite le seguenti: «, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1º gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5.

8. *(Omissis).*

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

10. L'aliquota prevista dal comma 4, dell'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:

«105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.».

Note all'art. 1, comma 7:

— La legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1998, n. 155.

— Per il testo dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si veda la nota all'art. 1, comma 6.

— La legge 30 novembre 1989, n. 398, recante: «Norme in materia di borse di studio universitarie», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1989, n. 291.

Note all'art. 1, comma 8:

— Per il testo dell'art. 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda la nota all'art. 1, comma 6.

— Il testo dell'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è riportato nella nota all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 10:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»:

«Art. 3 *(Titoli e corsi di studio).* — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.».

Note all'art. 1, comma 11:

— L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», così recita:

«Art. 50 *(Inquadramento nella fascia dei professori associati)*. — Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-1980.

I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica.».

— L'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari, abrogato dal presente regolamento, recava: «Attività di docenza».

Nota all'art. 1, comma 14:

— Il testo dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato nella nota dell'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 17:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 16 *(Prosecuzione del rapporto di lavoro)*. — 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'art. 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

1-*bis*. Per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al commna 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

Nota all'art. 1, comma 18:

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è riportato nella nota al comma 17.

Nota all'art. 1, comma 22:

— Per la rubrica dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda la nota all'art. 1, comma 11.

— Gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), abrogati dal presente regolamento, recavano, rispettivamente: «Copertura dei posti di ruolo». «Procedure per la nomina in ruolo».

Nota all'art. 1, comma 23:

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».

05G0225

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2005.

Disciplina tecnica della scommessa ippica a totalizzatore «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Considerato che le scommesse disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;

Ritenuto, altresì, che le scommesse disciplinate dal presente decreto sono distribuite nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto istituisce e definisce le modalità attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;

c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;

g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;

h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;

i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;

l) giocata o scommessa, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

n) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

o) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

p) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;

q) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

r) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;

s) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;

t) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

u) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita — previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 — gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed è collegato telematicamente allo stesso;

v) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

z) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

aa) riporto o jackpot, il disponibile a vincite che, nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, è riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;

bb) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

cc) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

dd) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;

ee) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;

ff) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

gg) unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;

hh) unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2.

Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1, comma 1, è consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

2. Sono altresì abilitati alla raccolta delle scommesse di cui all'art. 1, comma 1, in qualità di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.

3. AAMS, per le scommesse di cui all'art. 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Art. 3.

Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria di gioco delle scommesse «Vincente nazionale» e «Accoppiata nazionale» è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La posta unitaria di gioco delle scommesse è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) montepremi e compenso per l'attività di gestione: 72,00 per cento per entrambe le scommesse, di cui, al montepremi del «Vincente nazionale», in via sperimentale, il 71,00 per cento e, al montepremi dell'«Accoppiata nazionale», il 66,29 per cento;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le scommesse;

c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le scommesse;

d) prelievo a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento per entrambe le scommesse.

Art. 4.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.

3. È prevista la partecipazione al gioco attraverso modalità telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.

Art. 5.

Annullo

1. È consentito l'annullo di una scommessa entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.

2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.

3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Art. 6.

Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione delle scommesse a totalizzatore è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la scommessa, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.

3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;

d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;

e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero di unità di scommesse accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

i) importo complessivo della giocata;

l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;

m) numero di ripetizioni della scommessa.

Art. 7.

Giocate sistemistiche

1. Sono ammesse scommesse sistemistiche.

2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

3. I tipi di giocate sistemistiche per la scommessa «Vincente nazionale» e per la scommessa «Accoppiata nazionale», disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 23 e 27.

Art. 8.

Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.

Art. 9.

Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:

a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;

b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra la categoria di vincita ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 28;

c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;

d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.

3. In caso di arrivo in parità di uno o più cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota è effettuato con le modalità indicate agli articoli 25 e 29.

4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unità di scommessa, il disponibile a vincite viene destinato a jackpot.

5. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, è di competenza dell'UNIRE.

Art. 10.

Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:

a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;

b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse limitatamente alle scommesse accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall'UNIRE;

c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta entro il giorno successivo a quello in programma;

d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unità di scommessa che contengono:

i. nella scommessa «Vincente nazionale» il cavallo ritirato;

ii. nella scommessa «Accoppiata nazionale» almeno un cavallo ritirato;

e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *h)* ed *l)* del programma ufficiale delle corse, di cui al successivo art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;

f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette.

2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

Art. 11.

Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

Art. 12.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 13.

Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 17, nel termine di novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.

2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.

3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15.

Controlli ed ispezioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i punti di vendita agli stessi collegati, nonché sui sistemi informativi dei concessionari stessi.

2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all'art. 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.

Art. 16.

Programma ufficiale delle corse

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.

3. È facoltà di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale» su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batteria e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati al primo posto, nel caso della scommessa «Vincente nazionale» o ai primi due posti, nel caso della scommessa «Accoppiata nazionale» della finale. I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.

4. Il programma ufficiale contiene:

a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;

b) il tipo di corsa;

c) il nome dell'ippodromo;

d) la distanza della corsa;

e) il tipo di pista per le corse al galoppo;

f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;

g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;

h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;

i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;

l) gli eventuali rapporti di scuderia;

m) il numero di steccato per le corse al galoppo;

n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Art. 17.

Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Art. 18.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.

2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Art. 19.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Art. 20.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.

2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Art. 21.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.

2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCOMMESSE «VINCENTE NAZIONALE» ED «ACCOPPIATA NAZIONALE»

Art. 22.

Caratteristiche della scommessa «Vincente nazionale»

1. La scommessa a totalizzatore denominata «Vincente nazionale», consiste nel pronosticare il cavallo primo classificato nell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.

3. Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente e la quota è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 23.

Giocate sistemistiche della scommessa «Vincente nazionale»

1. La giocata sistemistica per la scommessa a totalizzatore «Vincente nazionale» è il sistema denominato NX ovvero la combinazione derivante dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli.

Art. 24.

Calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Vincente nazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti esattamente il cavallo vincente della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

2. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 9.

3. Se un cavallo dichiarato partente nella corsa oggetto della scommessa «Vincente nazionale» viene ritirato, tutte le scommesse contenenti quel cavallo ritirato possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

4. Qualora nessuna unità di scommessa risulti vincente, il disponibile a vincite della scommessa è riportato al disponibile a vincite della successiva scommessa «Vincente nazionale».

Art. 25.

Calcolo della quota nei casi di parità per la scommessa «Vincente nazionale»

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa «Vincente nazionale», di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto uno dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli arrivati in parità al primo posto, se su ciascun cavallo siano state effettuate scommesse;

c) per ciascun cavallo vincente, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto *b)* ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

2. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

Art. 26.

Caratteristiche della scommessa «Accoppiata nazionale»

1. La scommessa a totalizzatore denominata «Accoppiata nazionale», consiste nel pronosticare i primi due cavalli classificati, nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.

Art. 27.

Giocate sistemistiche della scommessa «Accoppiata nazionale»

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore «Accoppiata nazionale» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli;

b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;

c) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo o al secondo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

d) sistema denominato T2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili.

Art. 28.

Calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Accoppiata nazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi due cavalli classificati, nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. La combinazione vincente della scommessa «Accoppiata nazionale» è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 9.

4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente il disponibile a vincite è destinato a jackpot.

5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata nazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

6. Nel caso in cui, nella corsa designata per la scommessa «Accoppiata nazionale», due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai primi due posti dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli, generando un'unica quota per entrambe le combinazioni vincenti.

Art. 29.

Calcolo della quota nei casi di parità per la scommessa «Accoppiata nazionale»

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata nazionale», di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che, indipendentemente dall'ordine, indicano i due o più cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:

a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;

c) per ognuna delle due combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto *b)* ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

2. In caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parità. Il calcolo delle quote è effettuato con le modalità di cui al comma 1.

TITOLO III

FLUSSI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE CONTABILE

Art. 30.

Rendicontazione contabile

1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario vincolato per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonché degli interessi.

2. Il concessionario apre, altresì, un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 20 e 21.

3. Con provvedimento di AAMS sono stabilite le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto. Con il medesimo provvedimento sono definiti gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 31.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso della raccolta;

c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) l'aggio, trattenuto dai punti di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;

i) il corrispettivo del concessionario.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 32.

Introduzione delle scommesse

1. Le nuove tipologie di scommessa possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa di AAMS, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse in funzione dell'introduzione delle nuove scommesse.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 334

05A10443

DECRETO 28 ottobre 2005.

Disciplina della schedina di gioco delle scommesse ippiche a totalizzatore «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136, del 14 giugno 2003 con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincite nazionale» ed «Accoppiata nazionale» prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005;

Considerata l'opportunità di utilizzare, tra le modalità di accesso al gioco, almeno una schedina che abbia caratteristiche tecniche e di riconoscibilità comuni a tutti gli operatori abilitati alla raccolta delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione.

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate nell'allegato 1. In particolare l'allegato 1 riporta la schedina di gioco per giocate semplici.

2. Il concessionario avrà cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il campo partenti della corsa oggetto di ciascuna scommessa «Vincente nazionale» ed «Accoppiatta nazionale», nonché ogni altra comunicazione prevista nei regolamenti disciplinanti tali scommesse.

3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. Fermo restando che i contenuti della ricevuta di partecipazione sono quelli di cui all'art. 6 del decreto direttoriale prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005 di approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse ippiche a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale», i concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

SCHEDINA DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI

1

VINCENTE	ACCOPPIATA
○	○

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	T
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	T
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VOLTE			2	3	5	10	20	25	50	100	

2

VINCENTE	ACCOPPIATA
○	○

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	T
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	T
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VOLTE			2	3	5	10	20	25	50	100	

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO.
LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA O PIÙ RICEVUTE SEPARATE, CHE COSTITUISCONO L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

ALLEGATO 2

RETRO DELLA SCHEDINA DI GIOCO

CARATTERISTICHE DELLE SCOMMESSE VINCENTE NAZIONALE ED ACCOPPIATA NAZIONALE

Vincente nazionale ed Accoppiata nazionale sono scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli, che consistono nel pronosticare, rispettivamente, il cavallo primo classificato ed i cavalli classificati al primo ed al secondo posto, nell'esatto ordine di arrivo della corsa "TRIS" oggetto di scommessa.

Per ciascuna delle due scommesse la posta di gioco per unità di scommessa è di 1,00 euro e **la giocata minima è di due unità di scommessa, pari a 2,00 euro**. Per scommettere, prendi visione del campo partenti ufficiale della corsa richiedendolo al ricevitore e compila questa scheda seguendo le istruzioni sotto indicate.

COME SI GIOCA IL VINCENTE NAZIONALE

VINCENTE

Contrassegna la casella corrispondente alla scommessa "Vincente".

Contrassegna, nel riquadro A, il numero identificativo di uno o più cavalli designati al primo posto.

Per ottenere la giocata minima, puoi scegliere tra una delle seguenti opzioni:

a) contrassegna due cavalli nel riquadro A;

b) contrassegna un solo cavallo nel riquadro A e ② nella casella "VOLTE".

COME SI GIOCA L'ACCOPPIATA NAZIONALE

ACCOPPIATA

Contrassegna la casella corrispondente alla scommessa "Accoppiata".

Contrassegna, nel riquadro A, il numero identificativo di uno o più cavalli designati al primo posto e, analogamente, nel riquadro B, il numero identificativo di uno o più cavalli designati al secondo posto.

Per ottenere la giocata minima puoi scegliere tra una delle seguenti opzioni:

a) contrassegna un cavallo in uno dei due riquadri e due cavalli nell'altro;

b) contrassegna un solo cavallo per riquadro e ② nella casella "VOLTE".

E' possibile anche effettuare giocate sistemistiche.

Chiedi al ricevitore le modalità di gioco oppure consulta il regolamento della scommessa presso il punto vendita.

RICORDA

Su ciascuno dei due pannelli ("1" e "2") presenti sulla scheda puoi giocare una sola tipologia di scommessa. Contrassegnando la casella "VOLTE" ripeti la giocata per il numero di volte indicato. Contrassegnando la casella (T) selezioni, nei riquadri A o B, l'intero campo partenti.

La partecipazione alla scommessa implica la conoscenza integrale e l'accettazione delle regole di gioco, approvate con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esposte in ogni punto vendita e disponibili sul sito internet www.aams.it

05A10381

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2005.

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quadris», registrato al n. 9210.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (in particolare art. 12, comma 2, lettera *a)*, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 24 aprile 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 9210 il prodotto fitosanitario denominato Quadris a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 11 ottobre 2005 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'eliminazione, per motivi di carattere commerciale, dell'impiego su peronospora, marciume nero ed escoriosi della vite, del prodotto sopracitato;

Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che la modifica richiesta è ininfluente sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali del prodotto in questione;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente all'eliminazione, per motivi di carattere commerciale, dell'impiego su peronospora, marciume nero ed escoriosi della vite del prodotto fitosanitario denominato Quadris, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, registrato al n. 9210 con decreto del 24 aprile 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005.

Il prodotto in questione è formulato presso lo stabilimento dell'impresa estera AFP Formulation & Packing Plant Syngenta, Grangemouth, Scotland (UK) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia Srl, in Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 750 e litri 1-5-10.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

syngenta

Quadris

Fungicida antioidico per la vite
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
azoxystrobin puro g 22,9 (= 250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
AFP Formulation & Packing Plant Syngenta, Grangemouth, Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 9210 del 24.04.97

Partita n.:

I 1

Stabilimento di confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 750; ℓ 5 - 10

NORME PRECAUZIONALI
- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITÀ
Quadris è miscibile con formulati ad azione fungicida a base di procimidone ed insetticida a base di lambda-cialotrina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

CARATTERISTICHE
Quadris è un fungicida inibitore della respirazione mitocondriale (QoI) appartenente alla famiglia degli analoghi delle strobilurine. Prodotto di copertura, in grado anche di ridistribuirsi uniformemente all'interno delle foglie, evidenziando un'azione protettiva di lunga durata su oidio.
Si caratterizza, inoltre, per il nuovo meccanismo d'azione e per le basse dosi d'impiego.
Selettivo per api ed acari predatori (per es. *Typhlodromus pyri* e *Amblyseius aberrans*), Quadris non influenza i processi di fermentazione dei mosti e non altera le caratteristiche organolettiche dei vini.

DOSI E MODALITÀ' D'IMPIEGO

Malattie	Dosi/hl	Dosi/ha per volumi d'acqua di 1000 l/ha e vite in piena vegetazione	Cadenza d'intervento
Oidio	uva da vino: 50-75 ml/hl uva da tavola: 75 ml/hl	uva da vino: 0,5-0,75 l/ha uva da tavola: 0,75 l/ha	10-12 giorni

Note:
- Quadris si impiega, nell'ambito di un programma di difesa, nelle epoche in cui la vite risulta più suscettibile agli attacchi fungini.
- Scegliere la dose da distribuire in funzione della principale malattia da controllare e della possibile presenza di più malattie nello stesso momento.
- Impiegare le dosi più alte e la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, aree tipiche di diffusione, condizioni climatiche predisponenti).
- Strategia antiresistenza: è da intendersi estesa, indipendentemente dall'avversità controllata, a tutti i prodotti accomunati dal medesimo meccanismo di azione (inibitori della respirazione mitocondriale QoI).
- Uva da vino: non effettuare più di 3 applicazioni all'anno e non più di 2 interventi consecutivi. Uva da tavola: qualora vengano effettuati più di 12 trattamenti fungicidi complessivi sulla coltura si potranno effettuare non più di 4 applicazioni all'anno e non più di 2 consecutive.
- Quadris può risultare fitotossico per alcune varietà di melo: Gala e i suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e i suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e i suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin); durante le applicazioni su vite evitare la deriva del prodotto sulle varietà di melo sensibili eventualmente presenti. Per trattamenti sulle varietà di melo sensibili a Quadris, non utilizzare l'attrezzatura impiegata nel vigneto.
- Pur essendo selettivo per le varietà di melo più estesamente coltivate (es. Golden delicious, Red delicious, Imperatore, Granny Smith, Jonagold, Stayman), operare con cautela in prossimità di meleti con varietà poco diffuse o di recente introduzione.
- Adottare in ogni caso quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

- Nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 1000 l/ha quando la vite è in piena vegetazione, fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate.
- Non applicare il prodotto nei vivai.

Avvertenza: Nei vigneti dove sono state osservate o si manifestano perdite di efficacia a seguito dell'impiego di prodotti inibitori della respirazione mitocondriale (QoI), per evitare la selezione di ceppi resistenti ai QoI, si deve sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida a diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte di acqua per un terzo ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

05A10369

DECRETO 20 ottobre 2005.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Dual Gold», registrato al n. 10734.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 23 febbraio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 10734 il prodotto fitosanitario denominato Dual Gold, contenente la sostanza attiva S-metolachlor, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2004 e successiva integrazione del 20 gennaio 2005 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego del prodotto sopracitato sulle colture di fagiolo, fagiolino e pomodoro;

Visto il parere espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole all'estensione di impiego sulle colture di pomodoro e fagiolo e non favorevole all'impiego sul fagiolino per mancanza di prove sui residui;

Vista la nota dell'8 settembre 2005 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 3 agosto 2005;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego sulle colture di pomodoro e fagiolo del prodotto fitosanitario denominato Dual Gold, registrato al n. 10734 con decreto del 23 febbraio 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva S-metolachlor sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
pomodoro	0.02
fagiolo	0.02

Il prodotto in questione è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere Syngenta Crop Protection Monthey SA – Monthey (Svizzera); Syngenta Agro SAS – Aigues-Vives (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

syngenta

DUAL® *gold*

Diserbante selettivo per le colture di mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, pomodoro, fagiolo.
Concentrato emulsionabile.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
S-metolachlor puro g 86,49 (=960 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 10734 del 23.02.2001

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Partita n. ***litri* 1**

Altre taglie: litri 5 – 10 - 20
Altri stabilimenti di produzione:
Syngenta Agro S.A.S., Aigues-Vives (Francia)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica. "Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche di azione
Il prodotto agisce come antigerminello sui semi in germinazione e per assorbimento radicale.

Erbe infestanti sensibili
Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Setaria (Setaria spp.), Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Fumaria (Fumaria officinalis), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Centocchio comune (Stellaria media), Veronica comune (Veronica spp.).

Erbe infestanti mediamente sensibili
Loglio (Lolium spp.), Avena selvatica (Avena spp.), Farinello (Chenopodium album), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Erba morella (Solanum nigrum).

Epoca di impiego
Pre-emergenza.
Nel mais anche in post-emergenza (massimo 3-4 foglie) purchè non siano nate le erbe infestanti.
Pomodoro trapiantato: 5-10 giorni prima del trapianto.

Dosi di applicazione
Mais: 1,25-1,5 litri/ha
Soia, Girasole: 1-1,25 litri/ha
Barbabietola da zucchero: 0,4-0,5 litri/ha
Pomodoro: 1-1,5 litri/ha
Fagiolo: 1 litro/ha

Diluire in 300-600 litri di acqua ad ettaro.

La scelta della dose è in funzione del tipo di terreno e della infestazione prevista; le dosi più elevate sono da adottare nei terreni tendenzialmente argillosi o ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti mediamente sensibili.

Un buon grado di umidità del terreno subito dopo il trattamento favorisce l'azione del prodotto.
Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non a contatto con l'erbicida.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Usare guanti e tuta di protezione durante tutte le fasi di impiego.

Il formulato contiene una sostanza attiva moderatamente tossica per gli artropodi utili.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

05A10370

DECRETO 26 ottobre 2005.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» per le acque del lago Trasimeno, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Umbria volta ad ottenere, per l'anno 2005 per le acque del lago Trasimeno, la deroga al valore limite per il parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Umbria;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 maggio 2005, alla richiesta della regione Umbria volta ad ottenere, per l'anno 2005 per le acque del lago Trasimeno, la deroga al valore limite per il parametro «trasparenza», a condizione che eventuali nuove richieste siano accompagnate da dettagliate relazioni sullo stato dei lavori, in cui sia specificato ed evidenziato lo stato di avanzamento degli stessi rispetto all'anno precedente, tali relazioni siano inviate entro febbraio 2006, in modo di rendere possibile una approfondita analisi della documentazione e un più celere iter organizzativo, venga effettuata un'analisi dell'impatto dei lavori medesimi sulle condizioni del lago nei prossimi anni, in quanto, nonostante gli interventi già effettuati, la riduzione del livello idrometrico delle acque, e di conseguenza del parametro trasparenza, appare progressiva;

Decreta:

Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Trasimeno, per il solo anno 2005, a m 0,50.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A10388

DECRETO 26 ottobre 2005.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» e del parametro «colorazione», per le acque marine della costa emiliano-romagnola, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Emilia Romagna volta ad ottenere, per l'anno 2005 per le acque marine della costa emiliano-romagnola, la deroga al valore limite per il parametro «trasparenza» e al parametro «colorazione», come stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Emilia Romagna;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parare del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 maggio 2005;

Decreta:

1. Il valore limite del paremetro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, viene fissato, per le acque marine di balneazioni della costa emiliano-romagnola, per il solo anno 2005, a m 0,50, e che il parametro «colorazione» possa presentare variazione anomala del colore a causa di fioriture algali.

2. Nuove richieste di deroghe ai parametri «trasparenza» e «colorazione» dovranno essere accompagnate da dettagliata documentazione, da inviare entro e non oltre febbraio 2006 al Ministero della salute, sullo stato di avanzamento dei lavori di rasanamento ambientale e depurazione messi in atto lungo la costa per ridurre il carico di nutrienti che si riversano nelle acque e quali dovrebbero essere gli interventi da attuare in tutta l'area corrispondente al bacino del Po e sulle analisi chimiche relative alla stagione balneare 2005, in più punti di prelievo, con valutazione delle potenzialità tossiche dell'alga Fibrocapsa japonica non solo con i test di ittiotossicità, ma anche eventualmente con ricerche dirette sulla tossina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A10389

DECRETO 26 ottobre 2005.

Deroga al valore limite del parametro «pH» per le acque di balneazione del lago Sirio, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2005 per le acque del lago Sirio, la deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro «pH»;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Piemonte;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 maggio 2005 alla richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2005 per le acque del lago Sirio, la deroga valore limite superiore per il parametro «pH» a condizione che vengano perseguite le determinazioni delle analisi chimiche, pH, ossigenazione, temperatura, nutrienti, etc., sull'intera colonna d'acqua, a cadenza quindicinale nella stagione balneare, vengano verificate e controllate le popolazioni algali, vengano identificate le specie di cianobatteri e condotti test tossicologici, si provveda a prevenire con apposita segnaletica esposizioni pericolose in caso di fioriture di cianobatteri e/o inquinanti microbiologici significativi, eventuali nuove richieste di deroga e relative relazioni dell'ARPA siano inviate al Ministero della salute entro febbraio 2006, per permettere una più accurata analisi della documentazione e un più celere *iter* autorizzativo.

Decreta:

Il valore limite superiore del parametro «pH» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni viene fissato, per le acque di balneazione del lago Sirio per il solo anno 2005, a 9,5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A10390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 6 del 26 novembre 2002, con il quale veniva nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Antonio Marrazza in rappresentanza della O.S. U.G.L. di Brindisi;

Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2005 con la quale il sig. Antonio Marrazza ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopra citata commissione;

Visto il fax pervenuto in data 11 ottobre 2005 della U.G.L. di Brindisi, con la quale il sig. Massimo Pagliara nato a Brindisi il 7 agosto 1962, e residente in Brindisi, alla via S. Martino della Battaglia n. 8, viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del sig. Antonio Marrazza, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Massimo Pagliara nato a Brindisi il 7 agosto 1962, viene nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della U.G.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Antonio Marrazza.

Brindisi, 18 ottobre 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A10368

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2005.

Bando per la ricerca nel settore florovivaistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale e della pesca;

Visto il documento «Obiettivi ed azioni prioritarie individuate dal gruppo dei referenti per la ricerca e sperimentazione agraria, forestale acquacoltura e pesca» approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni nel giugno 2002 e riportante priorità ed obiettivi anche per il settore florovivaistico;

Visto il documento del Ministro del 6 settembre 2002 riportante le Linee guida per la ricerca agricola che destina una parte delle risorse ai piani di settore, nell'ambito di quali si collocano le attività di ricerca del settore florovivaistico;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR 2005-2007) approvato dal CIPE nella riunione del 18 marzo 2005, riportante le strategie nazionali per la ricerca e l'innovazione, ivi incluse le indicazioni di questa amministrazione per la ricerca nel sistema agricolo;

Visto il decreto MIPAF 353 del 16 luglio 2003 e successive modificazioni, che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano;

Vista la circolare n. 42088 del 24 settembre 2004 che stabilisce i criteri e modalità di finanziamento, rendicontazione, varianti e proroghe relativi ai finanziamenti per attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo;

Visti i decreti MIPAF n. 406 del 31 luglio 2004 e n. 541 del 30 novembre 2004 che definiscono la composizione ed i compiti del Comitato per la valutazione dei progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura operante presso questo Dipartimento;

Visto il decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004, e successivi aggiornamenti, che, sul dettato del decreto ministeriale n. 375 del 21 luglio 2003, istituisce l'albo di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca finanziati da questo Ministero;

Considerate le indicazioni del Tavolo florovivaistico, costituito presso il MIPAF, che vede la partecipazione dei soggetti interessati alle attività di ricerca, anche dei rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni professionali, del mondo produttivo di esperti del settore dei mercati;

Considerato; in particolare, quanto stabilito dal «gruppo di lavoro ricerca», operante nell'ambito del Tavolo florovivaistico e costituito con nota del «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi n. 295 del 7 marzo 2005, e riunitosi in data 1° aprile e 8 giugno 2005;

Visto il Piano specifico d'intervento per il settore florovivaistico predisposto da questo Ministero ed in particolare le azioni per la ricerca e la sperimentazione in esso individuate;

Considerato che non sussistono iniziative di ricerca nel settore floricolo finanziate da questa amministrazione, a seguito della conclusione nel luglio 2003 del progetto finalizzato «Prodotti e tecnologie innovative nelle piante ornamentali», ad eccezione di azioni specifiche per la floricoltura delle regioni meridionali, attivate con delibera CIPE n. 83/03 (Programma per il Mezzogiorno), e di altre iniziative da attivarsi in seguito a quanto stabilito nella seduta del CIPE del 27 maggio 2005 (Contratto di filiera Florconsorzi);

Considerata la necessità di armonizzare le azioni di ricerca nel settore florovivaistico, ivi incluse quelle attinenti alla ricerca su florovivaismo eco-compatibile e basato sui criteri del sistema di produzione biologico, creando un efficace raccordo tra gli enti di ricerca ad essa preposti;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione di quattro progetti di ricerca in questo specifico settore, di durata triennale, che affrontino in modo coordinato tutte le priorità al momento identificate, anche in relazione alle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Temi di ricerca

Con il presente bando il Ministero delle politiche agricole e forestali intende finanziare quattro progetti di ricerca nel settore «Florovivaismo», ciascuno dei quali deve prevedere attività di ricerca sulle tematiche di seguito indicate:

Progetto 1.

Individuazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie dotate di caratteristiche mediterranee:

a) individuazione e valutazione di germoplasma adatto alle condizioni pedoclimatiche italiane;

b) miglioramento genetico di germoplasma selezionato, attraverso tecniche già note o da mettere a punto in funzione del materiale oggetto di studio;

c) valorizzazione delle specie mediterranee attraverso l'individuazione di tecniche colturali e prove di conservazione più adatte alle specie in esame;

d) messa a punto di sistemi di certificazione della qualità del materiale propagato di nuovo ottenimento.

Progetto 2.

Individuazione di tecniche di produzione, di conservazione e commercializzazione, finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione della qualità merceologica del prodotto:

a) individuazione delle tecniche colturali più idonee a garantire la qualità post-raccolta del prodotto e, laddove possibile, la certificazione ecocompatibile del prodotto;

b) studi per l'individuazione di metodi alternativi ed efficaci per la nutrizione delle piante e compatibili con le norme che regolano il rilascio delle soluzioni impiegate nel florovivaismo;

c) sviluppo di sistemi diagnostici rapidi e precisi, anche per malattie emergenti, e di metodi di difesa a basso impatto ambientale anche nella fase di post-raccolta;

d) messa a punto di strategie di modifica dell'architettura, morfologia e dimensioni della pianta con tecniche ecocompatibile;

e) studi per ottimizzare la conservazione del prodotto e migliorare la compatibilità ambientale dei sistemi di imballaggio del prodotto.

Progetto 3.

Studi per migliorare l'efficienza d'uso delle risorse idriche nelle produzioni florovivaistiche:

a) studi dell'impatto della produzione florovivaistica sulla qualità e quantità delle acque di falda anche con riferimento ai nutrienti presenti nelle acque di percolazione;

b) sistemi per la razionalizzazione dell'uso dell'acqua attraverso l'introduzione di nuove specie, la valorizzazione di specie con livelli elevati di efficienza d'uso dell'acqua e metodi irrigui innovativi;

c) studi volti all'utilizzazione di acque salmastre e all'individuazione di specie resistenti alla salinità.

Progetto 4.

Messa a punto di metodi per la riduzione dei consumi energetici e dei costi di produzione nelle produzioni florovivaistiche:

a) individuazione di modelli per il bilancio energetico del sistema produttivo ricorrendo anche all'impiego di risorse energetiche alternative per le coltivazioni in serra in particolare attraverso l'uso di sottoprodotti aziendali o biomasse di scarto di diversa provenienza;

b) analisi dei costi economici dei processi produttivi ed individuazione di modelli organizzativi e logistici per la razionalizzazione e valorizzazione della filiera.

Art. 2.

Risorse finanziarie

L'importo totale delle risorse messe a bando per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1 è pari ad € 2.970.000,00, così ripartiti:

Progetto 1: individuazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie dotate di caratteristiche mediterranee: € 1.070.000,00;

Progetto 2: individuazione di tecniche di produzione, di conservazione e commercializzazione, finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione della qualità merceologica del prodotto: € 900.000,00;

Progetto 3: studi per migliorare l'efficienza d'uso delle risorse idriche nelle produzioni florovivaistiche: € 500.000,00;

Progetto 4: messa a punto di metodi per la riduzione dei consumi energetici e dei costi di produzione nelle produzioni florovivaistiche: € 500.000.

L'importo massimo di 20.000 € è destinato a soddisfare gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento per la realizzazione del progetto, che comprendono: il monitoraggio interno del progetto, la valutazione dei risultati ottenuti, dell'efficacia delle attività di trasferimento degli stessi, la verifica della conformità ai contenuti del Piano nazionale florovivaistico, per le parti di pertinenza.

Art. 3.

Requisiti di ammissione dei progetti

1. Possono presentare un progetto il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A.), oppure i Dipartimenti o Istituti universitari, oppure Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i Consorzi universitari.

2. Gli enti privati ed altri enti che svolgono attività di ricerca non a scopo di lucro, possono partecipare al progetto esclusivamente in qualità di unità operative e unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca.

3. Ciascun progetto deve prevedere un proprio coordinatore generale.

4. Ogni ente partecipante a qualunque titolo ai progetti può inserirsi esclusivamente in una sola proposta di progetto.

5. Un ente partecipante a titolo di unità operativa può partecipare con diverse linee di ricerca, anche afferenti a diversi progetti presentando più di un modello C.

6. Ciascun progetto deve affrontare tutte le tematiche ad esso relative, così come riportate all'art. 1, e per ciascuna tematica dovrà essere specificata la/le specie su sui si intende sviluppare la ricerca.

7. Le azioni di ricerca indicate non devono essere già inserite in altri progetti in atto o in fase di attivazione finanziati da questa e/o altre amministrazioni, se non come approfondimenti ulteriori o azioni su più ampia scala di aspetti specifici già considerati in altre iniziative.

È ammissibile al finanziamento il progetto con i seguenti requisiti:

a) il coordinatore generale deve essere collocato nei ruoli di appartenenza del C.R.A., oppure di un Dipartimento o Istituto universitario o di altro ente pubblico di ricerca nazionale, regionale, di province autonome, di altro ente territoriale, di consorzi universitari;

b) la ripartizione delle azioni di ricerca deve essere articolata in modo che una somma non inferiore al

50% dell'intero contributo da concedere sia destinato al C.R.A., secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 353 del 16 luglio 2003;

c) avente durata massima di tre anni;

d) corredato dei dati e delle informazioni previste nei moduli allegati.

Art. 4.

Modalità di presentazione del progetto

1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i modelli allegati A, B, C e accompagnata da lettera di trasmissione, a firma del rappresentante legale dell'ente proponente, deve essere recapitata a mano, entro le ore 17 della data di scadenza, al seguente ufficio: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - POSR IV ricerca e sperimentazione, via XX Settembre 20 - 00187 Roma. Non sono accettate proposte inviate a mezzo posta.

Il termine per la presentazione cade il trentesimo giorno consecutivo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto; se festivo è da intendersi il primo giorno utile lavorativo.

La proposta di progetto dovrà essere corredata da due copie su compact disc, in formato di testo (estensione doc o rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione pdf).

2. Essa dovrà contenere l'indicazione delle tematiche di cui all'art. 1, delle specie oggetto di studio, la descrizione del progetto, con specifica degli obiettivi del gruppo proponente, la programmazione temporale delle attività previste (possibilmente anche in forma grafica), le modalità di monitoraggio interno, redatta secondo il modello A. Tale descrizione dovrà essere sintetica ed esauriente, incentrata sugli aspetti più rilevanti per permettere la selezione delle proposte, attraverso un giudizio fondato su elementi chiaramente individuati dai proponenti stessi e verificabili.

3. La proposta di progetto deve anche soddisfare le seguenti esigenze:

gli obiettivi devono corrispondere ai temi di ricerca indicati all'art. 1 del presente bando;

l'articolazione delle attività deve consentire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati;

le risorse finanziarie richieste devono risultare congrue rispetto al lavoro da svolgere;

i metodi di coordinamento delle varie componenti, di monitoraggio interno dell'andamento dei lavori e delle risorse utilizzate, devono essere chiaramente indicati;

l'individuazione delle modalità più appropriate per consentire ai potenziali fruitori la piena accessibilità ai risultati ottenuti. Tale aspetto costituirà elemento di merito nella valutazione delle proposte;

assenza di sovrapposizione di azioni di ricerca già previste in altri progetti in atto o in fase di attivazione nel settore.

4. Nel modello A dovrà essere dettagliata anche la parte relativa alle azioni di coordinamento generale di ciascun progetto mirate ai seguenti obiettivi:

garantire che tutte le azioni del progetto siano tra loro adeguatamente integrate per dare risposte alle problematiche del settore in maniera organizzata e omogenea, creando le sinergie necessarie a tale scopo;

presentare i risultati delle ricerche di cui al presente bando, oltre che attraverso le prescritte modalità per i progetti di ricerca finanziati da questo Ministero, anche con idonei strumenti per la loro diffusione a livello comunitario ed internazionale;

costituire un punto di riferimento qualificato per interloquire con le regioni ai fini informativi, di trasferimento e valorizzazione delle innovazioni conseguite.

5. Il coordinatore generale, nella stesura delle azioni di coordinamento dovrà indicare le modalità e i criteri per la realizzazione delle stesse finalizzate alle attività di monitoraggio interno al progetto, a quelle di promozione e valorizzazione e trasferimento delle innovazioni, curando la loro armonizzazione con le iniziative analoghe o complementari attuate dalle regioni, nonché iniziative di formazione e addestramento del personale tecnico-scientifico operante nel progetto. Gli oneri derivanti dal monitoraggio interno al progetto graveranno sulla riserva di cui all'art. 2 del presente decreto.

6. Il progetto deve essere pertanto redatto includendo:

a) la descrizione completa del progetto e relativi sottoprogetti come da modello A, firmato dal coordinatore generale e dal responsabile amministrativo dell'ente proponente;

b) la previsione di spesa articolata per le diverse voci come da modello B, firmato dal coordinatore generale e dal responsabile amministrativo dell'ente proponente;

c) il dettaglio delle attività e della previsione di spesa delle singole unità operative partecipanti come da modello C., firmato dal responsabile della ricerca e dal responsabile amministrativo.

La mancata apposizione delle firme autorizzate nella documentazione da presentare costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Eventuali integrazioni della documentazione potranno essere richieste dall'amministrazione al momento dell'erogazione del contributo al progetto risultato vincitore della selezione.

Art. 5.

Istruttoria e valutazione

1. La direzione dello sviluppo rurale cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilità alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca presentati, e affida al comitato di cui al decreto ministeriale n. 541 del 30 novembre 2004 la selezione dei progetti ammessi a

valutazione. A tal fine il suddetto comitato opera attraverso il supporto di una commissione di esperti nominata dal MIPAF, composta da:

un rappresentante del comitato di cui al sopra citato decreto ministeriale n. 541 con funzione di Presidente;

due esperti del settore florovivaistico da reperirsi nell'Albo di cui al decreto ministeriale n 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti; laddove si verifichi l'impossibilità di reperire competenze specifiche, anche per motivi di incompatibilità, nell'ambito di detto Albo, gli esperti potranno essere diversamente individuati, per consentire l'espletamento della procedura di valutazione;

tre esperti designati dalle associazioni dei produttori florovivaistici e da altri organismi di rappresentanza del settore;

due rappresentanti delle regioni indicati dal Presidente della conferenza unificata;

un funzionario del MIPAF - POSR IV - Ricerca e sperimentazione, con funzione di segretario.

Per tutti i componenti della Commissione si applicano i compensi di cui al decreto ministeriale n. 541/2004.

La commissione ha anche il compito di verificare la congruità del finanziamento richiesto e di dare indicazioni e raccomandazioni per l'eventuale riorientamento del progetto eleggibile; infine, propone la graduatoria finale al comitato di valutazione, di cui al decreto ministeriale n. 541 del 30 novembre 2004, che esprimerà in merito il proprio parere.

La fase istruttoria è volta ad accertare l'ammissibilità a finanziamento del progetto secondo quanto stabilito agli articolo 3 e 4 del presente decreto.

La valutazione dei progetti si basa sui criteri riportati nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 307 del 16 luglio 2003.

Sarà prioritariamente considerato il progetto che, a parità di altri elementi di valutazione, presenti una efficace integrazione tra l'attività di ricerca e le imprese operanti nel settore florovivaistico.

2. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico-scientifico, finanziario e delle eventuali esigenze di riorientamento di cui al punto 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto la graduatoria finale dei progetti esaminati, nonché definisce, con decreti successivi, le modalità e le procedure per l'erogazione del finanziamento.

Le verifiche in itinere ed ex post vengono operate da MIPAF - POSR IV ricerca e sperimentazione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 1, e riferite periodicamente al comitato di valutazione.

I risultati delle valutazioni in itinere ed ex post del progetto sono pubblicati sul sito Internet del MIPAF (http://www.politicheagricole.it alla voce ricerca e sperimentazione).

Art. 6.

Criteri di esclusione

Le proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ammissibilità effettuata secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e la commissione di esperti procederà all'apertura delle buste per verificare che la documentazione non presenti carenze o difformità rispetto alle prescrizioni del bando. Al termine delle operazioni di verifica si procederà:

all'ammissione alla valutazione dei progetti privi di carenze o difformità;

all'esclusione dalla valutazione dei progetti non conformi alle prescrizioni del bando in tema di ammissibilità e precisamente saranno considerati motivi di esclusione:

l'inoltro di proposte pervenute in data antecedente all'apertura dei termini;

l'inoltro di proposte avvenuto in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 4, ovvero:

prive anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;

prive del CD-rom contenente la modulistica su supporto informatico;

presentate da parte di soggetti privi dei requisiti previsti dal presente bando;

prive, laddove previsto, di sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto);

prive degli allegati previsti dal presente bando.

Art. 7.

Priorità trasversali

Saranno prioritariamente considerati i progetti che a parità di altri elementi di valutazione, presentino una efficace integrazione tra l'attività di ricerca e le imprese operanti nel settore florovivaistico.

Art. 8.

Modalità di finanziamento

1. Il contributo finanziario viene erogato all'ente coordinatore del progetto eletto a finanziamento, che provvede anche al trasferimento diretto delle risorse assegnate alle altre unità operative, secondo i termini indicati nel decreto di concessione del finanziamento stesso, e corrispondente:

al 99% della spesa ammessa per il C.R.A., Università, consorzi universitari, enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome di altri enti di ricerca territoriali, ed enti di ricerca con personalità giuridica di diritto privato che per prioritarie finalità statutarie svolgono attività di ricerca nel settore dell'agricoltura senza scopo di lucro;

al 60% della spesa ammessa per enti privati di ricerca riconoscibili quali piccole o medie imprese del settore agricolo, in base alla normativa europea;

al 50% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo non riconducibili alle precedenti categorie.

Il presente decreto rispetta i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il contributo finanziario è erogato secondo i criteri enunciati nella circolare n. 42088 del 24 settembre 2004 che prevede: la concessione in misura pari al 50% del totale delle risorse assegnate all'atto di emanazione del decreto di concessione dello stesso; la corresponsione di un ulteriore 35% del totale alla fine del primo anno, previo monitoraggio *in itinere* del progetto; l'erogazione del rimanente 15% come saldo del contributo, previa verifica finale dei risultati conseguiti.

Le modalità di rendicontazione sono indicate nella suddetta circolare, reperibile al sito http://www.politicheagricole.it

2. I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad osservare le prescrizioni ministeriali e a comunicare le eventuali modifiche che dovessero occorrere per la realizzazione del progetto e ad ottenerne la previa approvazione.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale: SERINO

05A10380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 21 ottobre 2005.

Modifica della competenza territoriale della Sezione operativa territoriale di Alba.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Vista la determinazione direttoriale prot. n. 1091/UD del 22 luglio 2005, con la quale sono stati istituiti ed attivati, dal 1° settembre 2005, l'Ufficio delle dogane di Cuneo, con competenza territoriale sulla provincia di Cuneo, e la Sezione operativa territoriale di Alba, con competenza territoriale sull'omonimo comune;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che attribuisce la facoltà al competente direttore regionale di modificare, per particolari esigenze, l'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Vista la richiesta dell'Unione industriale della provincia di Cuneo, pervenuta in data 2 agosto 2005, con la quale è stata chiesta l'estensione della competenza territoriale della Sezione operativa territoriale di Alba a tutti i comuni del comprensorio territoriale di Alba-Bra;

Vista la proposta del direttore dell'Ufficio delle dogane di Cuneo prot. 2005-7051 del 9 settembre 2005 di modifica della competenza territoriale della dipendente Sezione operativa territoriale di Alba, stante la difficoltà di mezzi di comunicazione nell'area interessata in relazione al particolare bacino di utenza doganale caratterizzato da intensa attività anche nel settore delle accise;

Vista la nota prot. n. 6639 del 5 ottobre 2005 dell'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti - Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine;

Considerata la rilevanza delle attività doganali, la posizione geografica del comprensorio territoriale di Alba-Bra e l'esigenza delle funzioni istituzionali da presidiare;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Modifica della competenza territoriale della Sezione operativa territoriale di Alba

La competenza territoriale della Sezione operativa territoriale di Alba dipendente dall'Ufficio delle dogane di Cuneo è estesa ai comuni del comprensorio territoriale di Alba-Bra indicati nell'allegato alla presente.

Art. 2.

Pubblicità e decorrenza

1. La presente determinazione avrà decorrenza dal 1° dicembre 2005 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 ottobre 2005

Il direttore regionale: BRANCA

ALLEGATO

1. Alba
2. Albaretto della Torre
3. Arguello
4. Baldissero d'Alba
5. Barbaresco
6. Barolo
7. Benevello
8. Bergolo
9. Borgomale
10. Bosia
11. Bossolasco
12. Bra
13. Camo
14. Canale
15. Castagnito
16. Castelletto Uzzone
17. Castellinaldo
18. Castiglione Falletto
19. Castiglione Tinella
20. Castino
21. Ceresole d'Alba
22. Cerreto Langhe
23. Cherasco
24. Cissone
25. Corneliano d'Alba
26. Cortemilia
27. Cossano Belbo
28. Cravanzana
29. Diano d'Alba
30. Feisoglio
31. Gorzegno
32. Govone
33. Grinzane Cavour
34. Guarene
35. La Morra
36. Lequio Berria
37. Levice
38. Magliano Alfieri
39. Mango
40. Monchiero
41. Monforte d'Alba
42. Montà
43. Montaldo Roero
44. Montelupo Albese
45. Monteurcoero
46. Monticello d'Alba
47. Narzole
48. Neive
49. Neviglie
50. Niella Belbo
51. Novello
52. Perletto
53. Pezzolo Valle Uzzone
54. Piobesi d'Alba
55. Pocapaglia
56. Priocca
57. Rocchetta Belbo
58. Roddi
59. Roddino
60. Rodello
61. San Benedetto Belbo
62. Sanfrè
63. Santa Vittoria d'Alba
64. Santo Stefano Belbo
65. Santo Stefano Roero
66. Serralunga d'Alba
67. Serravalle Langhe
68. Sinio
69. Sommariva Bosco
70. Sommariva Perno
71. Torre Bormida
72. Treiso
73. Trezzo Tinella
74. Verduno
75. Vezza d'Alba

05A10372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2008
Yen	140,02
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	29,648
Corona danese	7,4626
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67900
Fiorino ungherese	250,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9745
Corona svedese	9,5780
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	39,042
Franco svizzero	1,5466
Corona islandese	72,34
Corona norvegese	7,7825
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3788
Nuovo leu romeno	3,6643
Rublo russo	34,3270
Nuova lira turca	1,6258
Dollaro australiano	1,6090
Dollaro canadese	1,4201
Yuan cinese	9,7097
Dollaro di Hong Kong	9,3087
Rupia indonesiana	12139,00
Won sudcoreano	1252,25
Ringgit malese	4,5351
Dollaro neozelandese	1,7181
Peso filippino	65,984
Dollaro di Singapore	2,0352
Baht tailandese	48,975
Rand sudafricano	7,9817

05A10391

Cambi del giorno 2 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1992
Yen	140,26
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	29,551
Corona danese	7,4635
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67895
Fiorino ungherese	250,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9690
Corona svedese	9,5973
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	39,000
Franco svizzero	1,5422
Corona islandese	71,67
Corona norvegese	7,7850
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3930
Nuovo leu romeno	3,6559
Rublo russo	34,3180
Nuova lira turca	1,6177
Dollaro australiano	1,6192
Dollaro canadese	1,4153
Yuan cinese	9,6957
Dollaro di Hong Kong	9,2971
Rupia indonesiana	12063,95
Won sudcoreano	1246,69
Ringgit malese	4,5281
Dollaro neozelandese	1,7329
Peso filippino	65,620
Dollaro di Singapore	2,0348
Baht tailandese	48,969
Rand sudafricano	8,0067

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10423

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo CSI S.p.a., in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 ottobre 2005 l'Organismo «CSI S.p.a.», con sede in Bollate (Milano) è stato abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione iniziale della fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione per la famiglia di «Vetro per edilizia» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 ottobre 2005 l'Organismo «CSI S.p.a.», con sede in Bollate (Milano) è stato abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione per la famiglia di «Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimenti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero Interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 ottobre 2005 l'Organismo «CSI Spa», con sede in Bollate (Milano) è stato abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione per la famiglia di «Controsoffitti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

05A10373

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ITC-CNR, in San Giuliano Milanese e in Bollate.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 ottobre 2005 l'Organismo «ITC-CNR», con sede in San Giuliano Milanese (Milano) è stato abilitato come Organismo di certificazione, ispezione e prova per la famiglia di «Cementi speciali a bassissimo calore di idratazione» sulla base della norma UNI EN 14216:2005.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 ottobre 2005 l'Organismo «ITC-CNR», con sede in Bollate (Milano) è stato abilitato come Organismo di certificazione del controllo del processo di fabbrica e relativa sorveglianza per le norme UNI EN 13707:2005, 13967:2005, 13969:2005 nonché come laboratorio di prova per le norme UNI EN 13859.2:2005, 13970:2005, 13984:2005 concernenti la famiglia di prodotto «Membrane flessibili per impermeabilizzazione».

05A10374

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Stazione sperimentale Vetro, in Murano-Venezia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 ottobre 2005 l'Organismo «Stazione Sperimentale Vetro», con sede in Murano-Venezia è stato abilitato come laboratorio per l'esecuzione delle prove iniziali di tipo per la famiglia di «Vetro per edilizia» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A10375

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo LAPI S.r.l., in Prato

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 ottobre 2005 l'Organismo «LAPI S.r.l», con sede in Prato è stato abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo per la famiglia di «Lastre di gesso - Definizioni, specificazioni e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero Interno.

05A10376

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501258/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.